



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Istituto Comprensivo di Lariano
Scuola dell'Infanzia – Primaria – Secondaria di I grado
Via Urbano IV n. 3 – 00076 Lariano (Rm)
XXXIX Distretto Scolastico - Ambito Territoriale 15
C.F. 95002200582 - Codice Meccanografico RMIC8BR004
Indirizzo P.E.O rmic8br004@istruzione.it Indirizzo Pec RMIC8BR004@PEC.ISTRUZIONE.IT
Presidenza 06/96490296– DSGA tel. 06/9655480 – Ufficio Didattica 06/96490056
Ufficio Personale tel. 06/96498742
Sito Internet: <http://www.comprensivolariano.edu.it>



Protocollo per l'istruzione parentale Istruzioni per l'iscrizione agli esami di idoneità e di stato nel primo ciclo di istruzione dei candidati esterni

Si comunica con la presente, la normativa di riferimento relativa all'oggetto:

- Costituzione Italiana art. 30, 33, 34;**
- D. Lgs 497/1994 art. 111 e seguenti;**
- O.M. 90/2001 Art 4, 6, 8;**
- D. Lgs 59/2004 art. 8 comma 4 e art. 11 comma 5 e 6;**
- D. Lgs 296/2006 art. 1 comma 622;**
- D. Lgs 76/2005 art. 1 comma 4 e 5;**
- C.M. 93 prot. 2471/ Dip./segr. Del 23/12/2005;**
- C.M. 35 del 26/03/2010;**
- C.M. 27 del 5/4/2011;**
- D. Lgs. 62 del 13/04/2017 art.23.**

L'istruzione parentale è la possibilità da parte dei genitori, di impartire direttamente l'istruzione ai propri figli o di avvalersi di figure professionali da loro scelte. In Italia infatti ad essere obbligatorio è il grado d'Istruzione minimo da raggiungere e non la frequenza scolastica.

La Costituzione Italiana recita così:

Art. 30 – E' dovere dei genitori, mantenere, istruire ed educare i propri figli, anche se nati fuori dal matrimonio. Nei casi d'incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.(...).

Art. 33 – (...) Enti e privati hanno il diritto di istruire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse la piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. E' prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.(..).

Art. 34 – (..) L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

E' quindi chiaro che è il genitore ad avere la responsabilità di occuparsi dell'istruzione del figlio (anche tramite scuole private o insegnanti privati), e qualora questi non se ne possa occupare direttamente, allora provvederà lo Stato in sua vece.

Numerosi sono anche i decreti legislativi e le circolari ministeriali che si occupano nello specifico di disciplinare la scuola familiare (chiamata paterna):

Decreto Legislativo 297/94

(..) Art. 111 Modalità di adempimento dell'obbligo scolastico

1. All'obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole elementari e medie statali o le scuole non statali abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme del presente testo unico.

I genitori dell'obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dell'obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica ed economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità.

Questo D.L. come pure il Decreto Legislativo n. 76 del 15 aprile 2005, e la Circolare n. 93 Prot. n. 2471 del 23/12/2005, chiariscono e ripetono che i genitori che si avvalgono della facoltà loro riconosciuta di fare ricorso all'istruzione paterna, per assolvere i loro obblighi nei confronti della scolarizzazione dei propri figli, non possono effettuare una scelta "una tantum", ma devono confermarla anno per anno. Tale conferma periodica è finalizzata a consentire alle competenti autorità di disporre verifiche per quanto riguarda la capacità soprattutto tecnica del richiedente. I genitori che desiderano intraprendere la strada della scuola familiare, devono in sostanza darne comunicazione alla direzione didattica competente ogni anno per l'anno successivo, e tale domanda va consegnata con raccomandata a mano o con ricevuta di ritorno, entro il mese di gennaio precedente l'inizio effettivo della scuola. Alla prima domanda dovrebbe essere allegata (se ne viene fatto richiesta) anche l'autocertificazione attestante le capacità tecniche ed economiche dei genitori. E' sempre consigliato andare prima anche di persona a conoscere il dirigente scolastico in modo da poter instaurare un rapporto di fiducia e stima reciproca. E' un diritto praticare la scuola familiare, ma è altrettanto vero che la scuola pubblica può fare dei controlli se ha dei forti dubbi sull'assolvimento dell'obbligo, o se la famiglia sfugge ad ogni contatto.

Gli alunni che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, frequentano scuole non statali, non paritarie, oppure si avvalgono di istruzione parentale, e i cui genitori hanno fornito annualmente relativa comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza, devono chiedere, ai fini dell'ammissione alla classe successiva o al successivo grado di istruzione, di sostenere in qualità di candidati esterni, gli esami di idoneità o di licenza presso una scuola statale o paritaria nei termini sotto indicati.

Per i candidati esterni provenienti da **istruzione parentale**, l'esame di idoneità, ai fini dell'accertamento dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, è dovuto annualmente, mentre per quelli provenienti da scuola non statale, non paritaria, l'esame di idoneità è previsto soltanto al termine della scuola primaria o in caso di passaggio a scuole statali o paritarie.

L'accesso agli **esami di idoneità** per le classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che, entro il 30 aprile dello stesso anno in cui sostengono l'esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente l'undicesimo e il dodicesimo anno di età e che

siano in possesso dell'attestazione di ammissione al primo anno di scuola secondaria di primo grado.

L'accesso all'**esame di Stato** al termine del primo ciclo di istruzione è consentito ai candidati esterni che abbiano compiuto, entro il 30 aprile dell'anno scolastico in cui si svolge l'esame, il tredicesimo anno di età e che siano in possesso dell'attestato di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado.

Art. 5 del D.Lgs76/2005

“Responsabili dell'adempimento del dovere di istruzione e formazione sono i genitori dei minori o coloro che a qualsiasi titolo ne facciano le veci, che sono tenuti ad iscriverli alle istituzioni scolastiche e formative.

Alla vigilanza sull'adempimento del dovere di istruzione e formazione provvedono:

- Il Comune ove hanno la residenza i giovani che sono soggetti al predetto dovere;
- Il Dirigente dell'Istituzione scolastica presso la quale sono iscritti ovvero abbiano fatto richiesta di iscrizione gli studenti tenuti ad assolvere al predetto dovere che concorderà, a seconda dei casi, con i genitori le modalità di monitoraggio e programmazioni;
- La provincia, attraverso i servizi per l'impiego in relazione alle funzioni di loro competenza a livello territoriale;
- I soggetti che assumono, con il contratto di apprendistato, i giovani tenuti all'assolvimento dell'obbligo scolastico e i soggetti competenti allo svolgimento delle funzioni rispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro.”

ESAMI DI IDONEITA' DI STATO

L'ultima C.M. n. 35 del 26/03/2010 regola chiaramente la controversa questione degli esami annuali, stabilendo l'obbligatorietà dell'esame annuale e scrive quanto segue:

Sono obbligati a sostenere gli esami di idoneità:

- ogni anno, coloro che assolvono all'obbligo con istruzione parentale;
- coloro che frequentano una scuola non statale e non paritaria ...

L'esame di idoneità è un titolo di studio avente valore legale, di carattere intermedio perché attesta l'idoneità dell'alunno alla iscrizione ad una determinata classe.

Le procedure di iscrizioni e di svolgimento dell'esame di idoneità sono regolate dal MIUR. Gli esami si devono sostenere a giugno o, in caso di malattia dell'alunno, nella sessione suppletiva prevista entro la fine dell'anno scolastico (art. 8 D.Lgs. 59/2004).

Non è prevista la possibilità di sostenerli in ogni momento dell'anno.

La domanda va fatta entro il 30 aprile (C.M. 27/2011).

E' opportuno presentare alla Commissione d'Esame i programmi svolti dall'alunno/a durante l'istruzione parentale e dimostrare il loro collegamento-riferimento alle Indicazioni Nazionali Statali.

I genitori o gli esercenti la patria potestà dei candidati esterni, per i quali intendono chiedere l'iscrizione ad esame di idoneità o all'esame di Stato, presentano domanda in carta semplice al dirigente della scuola statale o paritaria prescelta, fornendo, come dichiarazione sostitutiva di certificazione, i necessari dati anagrafici dell'alunno, gli elementi essenziali del suo curriculum scolastico e la dichiarazione di non frequenza di scuola statale o paritaria nell'anno in corso o di avvenuto ritiro da essa entro il 15 marzo. Per accedere all'esame di idoneità o di Stato, i candidati esterni devono presentare domanda entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.

La commissione per l'esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado, presieduta dal dirigente scolastico o da un suo delegato, è composta da un numero di docenti corrispondente al consiglio di classe tipo della scuola, designati dal dirigente scolastico. Il dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, determina il calendario delle prove dell'esame di idoneità che si svolge in una sessione unica nel mese di giugno. La valutazione delle prove è effettuata collegialmente dalle commissioni con l'attribuzione, a maggioranza, di voti numerici espressi in decimi.

Il Dirigente Scolastico
F.to* *Prof.ma Patrizia Fiaschetti*

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3 § 2 del D. Lgs. 39/93